



COMUNE DI PALMARIGGI

Provincia di Lecce

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 7 del registro

in data: **06.05.2015**

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO T.A.R.I. CONTENUTO ALL'INTERNO DEL
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.).**

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000			
Regolartia Tecnica		Regolarità Contabile	
Parere	Data	Parere	Data
FAVOREVOLE	16.04.2015	FAVOREVOLE	16.04.2015
Il Responsabile del Servizio F.to GABRIELI LUIGI		Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to VANZANELLI STEFANO	
L'anno duemilaquindici addi sei del mese di maggio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento.			
Franco ZEZZA		P	
Stefano BACCARO		P	
Marcella NUZZO		P	
Gianfranco PELLEGRINO		P	
Sonia MIGGIANO		P	
Dario GNAI		P	
Enrico GABRIELI		P	
Luigi PANICO		P	
Anna Elisa STIFANI		A	
Luigi PANICO		P	
Salvatore CAZZETTA		P	
Presenti 10		Assenti 1	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Claudia CASARANO**

E' Presente l'assessore esterno Gerardo PELLEGRINO

E' Assente l'assessore esterno Maria Grazia FRISULLI

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza **Dario GNAI**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente pone in discussione l'argomento in oggetto.

Relaziona il Sindaco, presentando al Consiglio la modifica al Regolamento TARI, inserito nel Regolamento IUC approvato nel 2014. Spiega che nel 2014, primo anno di applicazione della Tari, sono emerse alcune criticità che si ritiene di modificare: innanzitutto, con riferimento alle abitazioni tenute a disposizione, il precedente Regolamento prevedeva un calcolo del numero di occupanti collegato alla superficie. Con la modifica che si apporta, invece, per le utenze a disposizione si considererà un solo occupante. Per quanto riguarda, invece, quelle famiglie in cui un componente si trova fuori per studio o per lavoro, si potrà ottenere la rispettiva riduzione previa documentazione comprovante l'assenza. Conclude il Sindaco, affermando che la terza modifica che si intende apportare al regime TARI, rispetto al 2014, riguarderà la rateizzazione e in questa sede anticipa che verrà stabilita in n. 3 rate con apposito e successivo atto.

Interviene il Consigliere Panico Luigi (1971), chiedendo se è stata risolta la criticità relativa ai locali di pertinenza che in molti casi sono stati considerati come locali vivibili.

Il Sindaco replica che le criticità relative alle superfici accessorie erano dovute ad errori di elaborazione informatica, corretti dagli uffici a seguito delle segnalazioni dei contribuenti.

Conclusa la discussione, il Presidente invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto sulla proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 4/9/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Disciplinante l'Imposta Comunale Unica – IUC all'interno del quale, precisamente al CAPITOLO “4”, sono contenute le norme regolamentari della TARI, nuovo tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 16 del Capitolo 4 del vigente Regolamento sopra richiamato prevede le modalità di calcolo del numero degli occupanti le utenze domestiche ai fini della determinazione della componente variabile della tariffa TARI;

RILEVATO che l'Amministrazione intende apportare modifiche all'art. 16 del su richiamato Regolamento, al fine di variare la modalità di calcolo del numero degli occupanti le utenze domestiche per alcune categorie di soggetti temporaneamente domiciliati altrove, nonché per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione da soggetti non residenti nell'immobile ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari;

RITENUTO di modificare i commi 2 e 3 dell'art. 16 del vigente Regolamento componente “T A R I” (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti), contenuto nel “CAPITOLO 4” del Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 4/9/2014 nel modo che segue:

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come, ad esempio, le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati

altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa *o di studio* prestata all'estero, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona *assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Per i soggetti dimoranti in un comune diverso, per motivi di studio o lavoro, per ottenere la riduzione del numero degli occupanti è necessario dimostrare attraverso comprovata documentazione la permanenza presso tale comune (contratto di locazione/atto di proprietà e/o dichiarazioni TARI) per almeno 9 mesi all'anno.*

3. Per le utenze domestiche *occupate e/o a disposizione* da soggetti non residenti nell'immobile e per *quelle* a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, *ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero dei componenti viene stabilito in 1 unità, salvo diversa dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 3.*

4. Per le utenze domestiche condotte da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) il tributo è dovuto per la sola quota fissa.

5. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

RICHIAMATA la nota del 28-02-2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti;

ACQUISITI i pareri favorevoli attestanti la regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 10

voti favorevoli: Unanimità

DELIBERA

DI MODIFICARE, per i motivi espressi nelle premesse, i commi 2 e 3 dell'art. 16 del vigente Regolamento componente "TARI" (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti), contenuto nel "CAPITOLO 4" del Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 4/9/2014 nel modo che segue:

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come, ad esempio, le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare *anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Per i soggetti dimoranti in un comune diverso, per motivi di studio o lavoro, per ottenere la riduzione del numero degli occupanti è necessario dimostrare attraverso comprovata documentazione la permanenza presso tale comune (contratto di locazione/atto di proprietà e/o dichiarazioni TARI) per almeno 9 mesi all'anno.*

3. *Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione da soggetti non residenti nell'immobile e per quelle a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero dei componenti viene stabilito in 1 unità, salvo diversa dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 3.*

4. Per le utenze domestiche condotte da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) il tributo è dovuto per la sola quota fissa.

5. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità in premessa indicate;

DI PUBBLICARE sul sito istituzionale del Comune le modifiche apportate al regolamento suddetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000;

Presenti n. 10 consiglieri con voti favorevoli: Unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000.

Delibera di C.C. n. 7 del 06.05.2015

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to Dario GNAI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Claudia CASARANO

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **08.05.2015** per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Palmariggi, **08.05.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Claudia CASARANO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 08.05.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **08.05.2015** Al **23.05.2015** Come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **06.05.2015**:
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Palmariggi , _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Claudia CASARANO
